

Quesito del Servizio Supporto Giuridico

Codice identificativo: 2285

Data emissione: 12/09/2023

Argomenti: **Subappalto**

Oggetto: **D.Lgs. 36/2023, art. 119, comma 3, lett. a) – Subappalto e lavoro autonomo.**

Quesito: La recente sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, n. 7862 del 21/08/2023 indica che, qualora gli operatori esterni abbiano agito per conto dell'affidataria come lavoratori autonomi, non si configura il subappalto. La Sentenza inoltre, richiama la categoria dei "prestatori d'opera" di cui all'art. 2222 del codice Civile, di norma associata a chi compie un'opera o un'attività di tipo manuale, come per gli artigiani nello svolgimento di lavori, parrebbe consentire l'applicazione di tale fattispecie anche nell'ambito di questi ultimi, non limitandola ai soli beni e servizi. Tutto ciò premesso si chiede se, nell'ambito del nuovo Codice, possa non essere configurato come subappalto lo svolgimento di prestazioni di lavoro prevalentemente proprio e con l'impiego esclusivamente dei mezzi strettamente strumentali all'esecuzione dell'opera, rese da un lavoratore autonomo non qualificato come imprenditore ai sensi dell'art. 2082 c.c., a favore di una ditta aggiudicataria di un appalto di lavori.

Risposta aggiornata

E' utile evidenziare che: "Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore. Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare". Pertanto perchè possa configurarsi il subappalto è necessario che ricorrano i presupposti di legge sopra richiamati.